



REGOLAMENTO ORGANICO

Aggiornato al Consiglio Federale del 25 gennaio 2025
Fatte salve eventuali modifiche richieste dal CONI

INDICE

Titolo I - L'Organizzazione federale **Capo I - Gli Organi**

Sezione I - Gli Organi Centrali

- art. 1 – Organizzazione federale
- art. 2 – Le Assemblee Nazionali
- art. 3 – Verifica dei poteri
- art. 4 – Apertura delle Assemblee
- art. 5 – Il Presidente dell'Assemblea
- art. 6 – Commissione di scrutinio
- art. 7 – Votazioni
- art. 8 – Candidature
- art. 9 – Il Presidente Federale
- art. 10 – Il Consiglio di Presidenza
- art. 11 – Il Consiglio Federale
- art. 11 bis - Provvedimenti di clemenza del Consiglio Federale

Sezione II –Le Strutture Territoriali

- art. 12 – Assemblea Regionale
- art. 13 – Assemblee Regionali di Categoria
- art. 14 – Assemblea Regionale della categoria Atleti
- art. 15 - Assemblea Regionale della categoria Tecnici Sportivi
- art. 16 - Assemblea Regionale della categoria Arbitri Giudici
- art. 17 – Il Comitato Regionale
- art. 18 –I Delegati Regionali
- art. 19 – I Delegati Provinciali

Capo II – Le Strutture

- art. 20 – La Segreteria Federale
- art. 21 – I Settori e le Commissioni
- art. 22 – Il Settore **Pugilato Olimpico**
- art. 23 – Il Settore Pro
- art. 24 – Il Settore Arbitri-Giudici (S.A.G.)

- art. 25 – Il Gruppo Regionale Arbitri-Giudici (G.A.G.)
- art. 26 – Il Settore Tecnici Sportivi
- art. 27 – Il Gruppo Regionale Tecnici Sportivi (G.R.T.)
- art. 28 – Il Settore Sanitario
- art. 29 – Il Settore Giovanile
- art. 30 – Il Settore Amatoriale
- art. 31 – Il Settore Marketing e Comunicazione
- art. 32 – La Conferenza Nazionale dei Presidenti
- art. 33 – Commissione Federale Atleti
- art. 34 – I Dirigenti Federali
- art. 35 – I Commissari Straordinari art. 36 – Durata delle cariche

Titolo II – Gli Affiliati e i Tesserati

Capo I – Gli Affiliati

- art. 37 – Definizione
- art. 38 – Denominazione Sociale
- art. 39 – Sede Legale e sede dell'Attività Sportiva
- art. 40 – Requisiti-Modalità-Adempimenti
- art. 41 – Diritti e doveri degli affiliati
- art. 42 – Fusioni e Incorporazioni
- art. 43 – Decadenza e revoca dell'affiliazione

Capo II – I Tesserati

- art. 44 – Categorie
- art. 45 – Tesseramento dei Dirigenti federali
- art. 46 – Tesseramento dei Dirigenti e dei Soci degli Affiliati
- art. 47 – Tesseramento dei Tecnici Sportivi
- art. 48 – Tesseramento degli Atleti
- art. 49 – Tesseramento degli Arbitri-Giudici
- art. 50 – Tesseramento dei Commissari di Riunione e degli Annunciatori
- art. 51 – Tesseramento dei Medici e dei Fisioterapisti
- art. 52 – Cessazione del tesseramento
- art. 53 – Diritti e doveri dei tesserati
- art. 54 – Norme generali sui trasferimenti

Titolo III – Ordinamento Amministrativo-contabile

art. 55 – Esercizio finanziario e gestione amministrativo-contabile

Titolo IV – Le Tutele

art. 56 – La giustizia federale

art. 57 – Tutela Medico-Sportiva

art. 58 – Assicurazione contro i rischi

Titolo V – Ordinamento Gare e Competizioni

art. 59 – Stagione Sportiva

art. 60 – Attività ufficiale

art. 61 – Campionati Italiani

art. 62 – Entrata in vigore

TITOLO I – L'ORGANIZZAZIONE FEDERALE

CAPO I - GLI ORGANI

Sezione I - Gli Organi Centrali Art. 1 - Organizzazione federale

1. La F.P.I. realizza le proprie finalità istituzionali per mezzo degli organi e delle altre strutture previste dall'art. 16 dello Statuto.

Art. 2 - Le Assemblee Nazionali

1. Le Assemblee Nazionali sono Ordinarie e Straordinarie.
2. Le Assemblee Nazionali Ordinarie sono indette dal Consiglio Federale almeno 90 giorni prima della data del loro svolgimento, e convocate dal Presidente Federale almeno 60 giorni prima della stessa data. Ad esse partecipano, con diritto a voto e voti aggiuntivi, le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche che versano nelle condizioni previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 18 dello Statuto.
3. Si intende per attività sportiva la partecipazione alle seguenti competizioni agonistiche, amatoriali, promozionali o scolastiche:
 - Settori agonistici Pro e PUGILATO OLIMPICO: tutti gli incontri;
 - Settore Amatoriale: Campionato Nazionale e fasi regionali, Tornei Nazionali, Interregionali e Regionali di Gym Boxe;
 - Settore Giovanile: Coppa Italia, Trofeo Coni e Criterium Regionali.
4. La convocazione avviene con avviso a mezzo di Posta Elettronica Certificata o con altro mezzo che comunque garantisca che tutti gli aventi diritto abbiano conoscenza piena dei contenuti dell'avviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della prima e della seconda convocazione, l'Ordine del Giorno e l'inizio dei lavori della Commissione Verifica Poteri e il numero dei voti spettanti agli aventi diritto. Le candidature sono pubblicate sul sito internet federale almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva.
5. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura Federale. L'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Nel caso di omessa o errata attribuzione del diritto di voto è possibile proporre ricorso al Tribunale Federale, da trasmettere anche alla Segreteria Generale FPI, entro i venticinque giorni che precedono la celebrazione dell'Assemblea. Il Tribunale Federale è tenuto a pronunciarsi entro cinque giorni dal ricevimento dell'impugnazione. Entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione della decisione, è ammesso reclamo alla Corte Federale di Appello, la quale si pronuncia entro cinque giorni dal ricevimento del reclamo.
6. L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere indetta:
 - a) a seguito di motivata richiesta da parte della metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto che detengono almeno un terzo del totale dei voti sul territorio nazionale;

b) a seguito di motivata richiesta della metà più uno degli atleti e dei tecnici maggiorenni aventi diritto a voto nelle assemblee regionali di categoria.

È competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nello Statuto. L'Assemblea Nazionale deve essere convocata anche quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale.

7. L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere celebrata entro 90 giorni da una richiesta effettuata ai sensi del comma precedente.
8. Nel corso delle Assemblee possono essere trattati e discussi soltanto gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 3 - Verifica dei poteri

1. La verifica dei poteri è svolta dalla Corte Federale di Appello o, in assenza, da una commissione di cinque tesserati nominati dal Consiglio Federale. In caso di Assemblea elettiva i candidati alle cariche federali non possono svolgere le operazioni di verifica.

Per le Assemblee elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dal Presidente della Federazione d'intesa con il CONI.

2. In particolare, la Commissione Verifica Poteri, organo permanente dell'Assemblea, accerta l'identità dei rappresentanti degli affiliati presenti direttamente o per delega, dei rappresentanti degli atleti e tecnici sportivi; accerta la regolarità delle deleghe, trattenendone una copia; registra in separati verbali le presenze degli affiliati aventi diritto a voto e di quelli non aventi diritto. In caso di contestazioni sulla validità delle deleghe, la Commissione redige verbale da sottoscrivere anche dall'intestatario della delega con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all'Assemblea.
3. Al termine dei suoi lavori, la Commissione redige un verbale conclusivo nel quale devono risultare:
 - a) il numero degli affiliati aventi diritto a voto;
 - b) il numero degli affiliati rappresentati in Assemblea;
 - c) il numero dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi presenti in Assemblea;
 - d) il numero dei voti presenti e il numero dei ricorsi presentati.

Art. 4 - Apertura delle Assemblee

1. L'apertura dei lavori assembleari compete al Presidente Federale o comunque a chi ha provveduto alla convocazione.
2. All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione la Commissione Verifica Poteri, esaminata la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti fino a quel momento, accerta la presenza degli aventi diritto al voto.
3. In caso affermativo sospende i suoi lavori e passa a redigere il verbale previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente; in caso negativo riprende i lavori, che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che la Commissione avrà accertato la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.

4. Il Presidente Federale, o chi ne fa le veci, dà lettura del verbale della Commissione Verifica Poteri e dichiara aperta l'Assemblea invitando i rappresentanti ad eleggere l'Ufficio di Presidenza.
5. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente e da un Vicepresidente, avente il compito di sostituirlo in caso di assenza.
6. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea Nazionale vengono assunte d'ufficio dal Segretario Generale della FPI o, in caso di assenza, da un suo incaricato.
7. Le elezioni dei componenti dell'Ufficio di Presidenza avvengono per acclamazione. Nelle Assemblee Elettive non possono essere eletti componenti dell'Ufficio di Presidenza coloro che risultino candidati alle cariche elettive.
8. Una volta insediato il Presidente dell'Assemblea dà lettura degli eventuali ricorsi previsti al precedente art. 3 e, prima di passare ai punti successivi previsti all'ordine del giorno, invita i Delegati ad esprimersi in merito.
9. Dalla votazione sono esclusi i ricorrenti.

Art. 5 - Il Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea:
 - a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
 - b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
 - c) regola l'ordine e la durata degli interventi sulla base delle richieste pervenute ed in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
 - d) dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti dall'Assemblea;
 - e) esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dichiara chiusa l'Assemblea;
 - f) controlla la rispondenza della stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.
2. I verbali, firmati dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario, debbono essere depositati presso la sede federale entro cinque giorni dalla data di conclusione delle Assemblee e trasmessi alla Presidenza del C.O.N.I. Copia autentica del Verbale delle Assemblee Nazionali di approvazione di modifiche statutarie e delle Assemblee Nazionali elettive devono essere depositate a norma dell'art. 4 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 presso la Prefettura di Roma per l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.
3. Avverso la validità delle Assemblee Nazionali e delle deliberazioni adottate è ammesso ricorso al Tribunale Federale entro sette giorni dalla data di svolgimento.

Art. 6 - Commissione di scrutinio

1. Le funzioni di Commissione di scrutinio sono svolte da apposita Commissione composta da tesserati nominati dal Consiglio Federale a norma dell'art. 19, comma 5, dello Statuto. Non possono far parte della Commissione i candidati alle cariche elettive.
2. La Commissione di scrutinio ha il compito di provvedere e/o sovrintendere alle operazioni di scrutinio delle votazioni.
3. Al termine dello scrutinio, dopo aver redatto il relativo verbale, la Commissione trasmette i risultati della votazione al Presidente dell'Assemblea.

Art. 7 - Votazioni

1. L'elezione del Presidente dell'Assemblea avviene per acclamazione unanime degli aventi diritto a voto presenti.
2. Per l'elezione del Presidente federale è necessario il quorum previsto dallo Statuto all'art.20, 7° comma. Qualora detto quorum non sia raggiunto da alcun candidato al termine della prima votazione, si procederà con il ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Degli altri organi federali, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti espressi in assemblea.
3. Le elezioni dei componenti degli Organi Federali avvengono con votazioni a scrutinio segreto, distinte e nella sequenza prevista dall'Ordine del Giorno, con sistemi di voto in forma elettronica che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. A tal fine la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi. Le votazioni non elettive si svolgono per alzata di mano e controprova o a scheda segreta se richiesta da almeno 1/3 degli aventi diritto al voto, i quali dispongano di almeno il 50% dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.

Art. 8 - Candidature

1. Tutti i tesserati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 48 dello Statuto possono concorrere a ricoprire cariche federali elettive sia negli organi centrali che nelle strutture territoriali.
2. Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria Generale ovvero ivi trasmesse, con PEC, lettera raccomandata o a mezzo fax, almeno 40 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva cui si intende concorrere. E' ammessa la candidatura ad una sola carica federale nella stessa assemblea. Qualora un tesserato si candidi, con lo stesso atto, per due cariche nella stessa Assemblea, la Segreteria Generale dovrà chiedere all'interessato di optare per una delle due. L'opzione dovrà pervenire entro due giorni dalla richiesta. In caso di mancata opzione il candidato decade da entrambe le candidature. Qualora le due candidature avvengano con atti successivi verrà ritenuta valida solo la prima arrivata.
3. La Segreteria Generale provvederà al controllo di legittimità delle candidature pervenute nei termini, a pubblicarle sul sito internet federale ed a trasmetterle, almeno 30 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea, ai Comitati e/o Delegazioni Regionali. I candidati esclusi, entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet delle candidature,

potranno ricorrere gratuitamente tramite Posta Elettronica Certificata o raccomandata A/R al Tribunale Federale che dovrà decidere entro due giorni dal ricevimento del ricorso.

4. Gli aventi diritto a voto possono proporre ricorso avverso l'ammissibilità o meno di una candidatura al Tribunale Federale, tramite Posta Elettronica Certificata o raccomandata A/R, entro sette giorni dalla pubblicazione delle liste di candidati. Il Tribunale Federale dovrà decidere entro due giorni dal ricevimento del ricorso. La nota di emendamento alle liste di candidati dovrà essere tempestivamente comunicata agli aventi diritto a voto a mezzo posta elettronica e pubblicata sul sito web federale.

Art. 9 - Il Presidente Federale

1. Il Presidente Federale:

- a)* presiede le riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza e della Conferenza Nazionale dei Presidenti.
 - b)* convoca l'Assemblea federale, indetta dal Consiglio Federale, secondo le disposizioni previste dal precedente art. 2;
 - c)* convoca il Consiglio Federale con avviso di convocazione da comunicarsi a mezzo posta elettronica o con altro mezzo ai componenti il Consiglio almeno sette giorni prima della data della riunione;
 - d)* convoca il Consiglio di Presidenza con avviso da comunicarsi ai componenti il Consiglio almeno tre giorni prima della riunione;
 - e)* stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza;
 - f)* adotta deliberazioni in via d'urgenza nel rispetto delle disposizioni dell'art. 22 comma 5° dello Statuto, nelle materie che non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea e del Consiglio Federale;
 - g)* emette provvedimenti di grazia nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 22, comma 7, dello Statuto, su richiesta scritta e motivata dell'interessato. Il provvedimento di grazia potrà essere assunto solo previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Il provvedimento di grazia. Deve comunque risultare scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva
2. Per quanto non previsto si applica l'art. 22 dello Statuto federale.

Art. 10 - Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente Federale con avviso a mezzo posta elettronica o con altro mezzo.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato, almeno tre giorni prima della riunione e deve contenere la data, l'ora ed il luogo della riunione e, se pur in via sintetica, l'ordine del giorno della stessa.
3. L'ordine del giorno può essere integrato con argomenti richiesti per iscritto dalla

maggioranza dei suoi componenti che pervengano almeno 24 ore prima della riunione.

4. Per quanto non previsto si applica l'art. 26 dello Statuto federale.

Art. 11 - Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale si riunisce almeno sei volte l'anno e ogni qualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei suoi componenti, su convocazione del Presidente Federale, con avviso a mezzo posta elettronica o con altro mezzo. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 3 dello Statuto.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato, almeno sette giorni prima della riunione e deve contenere la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno della stessa.
3. Gli argomenti segnalati dai Consiglieri Federali, se l'ordine del giorno è già stato inviato, sono inclusi in ordine del giorno suppletivo sempre che la richiesta sia pervenuta per iscritto al Presidente Federale sottoscritta da almeno la maggioranza dei Consiglieri entro e non oltre quattro giorni prima della riunione.
4. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale provvederà:
 - a) all'elezione, con votazione a scrutinio segreto, dei due Vicepresidenti;
 - b) all'elezione, con votazione a scrutinio segreto, del Vicepresidente Vicario, che dovrà essere scelto fra i due Vicepresidenti, e dei tre Consiglieri componenti il Consiglio di Presidenza.
 - c) alla nomina, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva e in conformità al Codice di Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., i componenti degli Organi di Giustizia e il Procuratore Federale, nonché i componenti della Commissione Federale di Garanzia;
 - d) alla nomina, per quanto di sua competenza, dei Coordinatori e dei Componenti dei settori;
5. Esamina, ai fini del controllo di legittimità, tutti gli atti riguardanti le Assemblee regionali elettive e valuta la conformità o meno di detti atti all'ordinamento sportivo, allo Statuto e al Regolamento Organico ed assume le deliberazioni conseguenti.
6. Annualmente stabilisce l'ammontare della tassa annuale di affiliazione, delle quote di tesseramento individuale e delle tasse federali in vigore per l'anno successivo.
7. Determina, in sede di bilancio preventivo federale, le dotazioni finanziarie per le strutture territoriali sulla base di appositi programmi di attività e delle esigenze di funzionamento delle strutture stesse, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità e di Amministrazione.
8. Le delibere adottate dal Consiglio Federale di generale interesse per gli affiliati saranno pubblicate a cura della Segreteria Generale.
9. Per quanto non previsto si applica l'art. 24 dello Statuto federale.

Art. 11 bis – Provvedimenti di clemenza del Consiglio Federale

1. I provvedimenti di amnistia ed indulto sono di competenza del Consiglio Federale, alle condizioni e nei termini stabiliti dallo Statuto federale.
2. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.
3. Il provvedimento di clemenza potrà essere assunto solo previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

Sezione II – Le Strutture Territoriali

Art. 12 - Assemblea Regionale

1. Le Assemblee Regionali sono indette dal Consiglio Regionale e convocate dal Presidente Regionale, con le procedure previste per le Assemblee Nazionali, almeno sessanta giorni prima della data del loro svolgimento. Le Assemblee Regionali devono comunque aver luogo almeno venti giorni prima dell'Assemblea Nazionale.
2. Le operazioni di verifica poteri vengono svolte da un Collegio di Garanzia Elettorale composto di tre membri nominati dal Consiglio Federale anche su proposta del Comitato Regionale.
3. Le operazioni di scrutinio dei voti sono svolte da apposita Commissione composta da tesserati nominati dal Consiglio Regionale.
4. Non possono far parte del Collegio di Garanzia Elettorale e della Commissione di scrutinio coloro che sono candidati.
5. Le Assemblee Regionali eleggono, ogni quadriennio olimpico, il Presidente Regionale ed un numero di componenti il Consiglio Regionale in rappresentanza degli Affiliati, in funzione del numero di Affiliati in ciascuna Regione, uno in rappresentanza degli Atleti ed uno in rappresentanza dei Tecnici Sportivi. A quest'ultimo vengono demandate anche le funzioni previste dal Regolamento di Settore per il Rappresentante Regionale di Categoria.
6. Nelle Assemblee Regionali elettive viene sottoposta a verifica la relazione tecnico-morale predisposta dal Presidente del Comitato Regionale in scadenza.
7. Avverso la validità delle Assemblee Regionali e delle deliberazioni adottate è ammesso ricorso, a mezzo Posta Elettronica Certificata o Raccomandata A/R, al Tribunale Federale entro sette giorni dalla data di celebrazione. Il Tribunale si pronuncia entro sette giorni dal ricevimento del ricorso.
8. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni dello Statuto in quanto applicabili.

Art. 13 - Assemblee Regionali di categoria

1. Le Assemblee Regionali delle categorie Atleti, Tecnici Sportivi e Arbitri Giudici sono indette dal Consiglio Regionale e convocate dal Presidente Regionale, con le procedure previste per le Assemblee Nazionali, almeno sessanta giorni prima della data del loro svolgimento. Le Assemblee Regionali di categoria devono comunque aver luogo almeno sette giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea Regionale elettiva.
2. Avverso la validità delle Assemblee di categoria è ammesso ricorso, a mezzo Posta Elettronica Certificata o Raccomandata A/R, al Tribunale Federale entro sette giorni dalla data di celebrazione. Il Tribunale si pronuncia entro i successivi sette giorni dal ricevimento del ricorso.
3. In prima convocazione le Assemblee sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione le Assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 14 - Assemblea Regionale della categoria Atleti

1. Partecipano, con diritto al voto, gli atleti del Settore PUGILATO OLIMPICO, del Settore PRO e del Settore Amatoriale che abbiano raggiunto la maggiore età e che siano regolarmente tesserati e in attività. L'attività sportiva si intende svolta se l'atleta ha effettuato almeno un incontro nella stagione sportiva precedente.
2. L'Assemblea Regionale di categoria elegge:
 - i rappresentanti e supplenti delegati a partecipare all'Assemblea Elettiva, Regionale e Nazionale, nella misura di:
 - a. Due Atleti per Comitato Regionale che abbia meno di venti affiliati.
 - b. Quattro Atleti per Comitato Regionale che abbia da venti a quarantanove affiliati.
 - c. Sei Atleti per Comitato Regionale che abbia almeno cinquanta affiliati.
3. In caso di parità, viene eletto il più anziano in ruolo ovvero con maggior numero di anni di tesseramento nella qualifica. In caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età.
4. I rappresentanti o supplenti partecipano all'Assemblea Regionale per l'elezione:
 - del Presidente Regionale;
 - del componente in rappresentanza degli Atleti in seno al Consiglio Regionale.
5. Per la partecipazione all'Assemblea Regionale di categoria, ogni partecipante può rappresentare per delega un numero massimo di due atleti.

Art. 15 - Assemblea Regionale della categoria Tecnici Sportivi

1. Partecipano, con diritto al voto, gli appartenenti alla categoria Tecnici Sportivi, che abbiano raggiunto la maggiore età e che siano regolarmente tesserati ed in attività. L'attività si intende svolta se il Tecnico risulta tesserato per una Società/Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata che abbia fatto combattere nella stagione sportiva precedente almeno un atleta in manifestazioni ufficiali svolte sotto l'egida della FPI.
2. L'Assemblea Regionale di categoria elegge:
 - i rappresentanti e supplenti delegati a partecipare all'Assemblea Elettiva, Regionale e Nazionale, nella misura di:
 - a. Un Tecnico per ogni Comitato Regionale che abbia meno di venti affiliati.
 - b. Due Tecnici per ogni Comitato Regionale che abbia da venti a quarantanove affiliati.
 - c. Tre Tecnici per ogni Comitato Regionale che abbia almeno cinquanta affiliati.
3. In caso di parità, viene eletto il più anziano in ruolo ovvero con maggior numero di anni di tesseramento nella qualifica. In caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età.
4. I rappresentanti o supplenti partecipano all'Assemblea Regionale per l'elezione:
 - a) del Presidente Regionale;
 - b) del componente in rappresentanza dei Tecnici Sportivi in seno al Consiglio Regionale.
3. Per la partecipazione all'Assemblea Regionale di categoria ogni Tecnico Sportivo può rappresentare per delega un solo altro Tecnico.

Art. 16 - Assemblea Regionale della categoria Arbitri-Giudici

1. Partecipano, con diritto di voto gli Arbitri-Giudici tesserati per l'anno in corso ed aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.
2. L'Assemblea Regionale di categoria elegge:
 - a- il Rappresentante Regionale di categoria;
 - b- il Vice Rappresentante Regionale di categoria;
 - c- i Rappresentanti e i Supplenti delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale di categoria nella misura di uno ogni cinque o frazione di cinque Arbitri-Giudici tesserati per l'anno in corso;
3. Per la partecipazione all'Assemblea Regionale di categoria ogni Arbitro-Giudice può rappresentare per delega un solo altro Arbitro-Giudice.
4. In caso di parità, viene eletto il più anziano in ruolo. In caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età.

Art. 17 - Il Comitato Regionale

1. Il Consiglio Regionale, nella sua prima riunione, elegge il Vicepresidente e nomina il Segretario.
2. Il Consiglio Regionale indice la Conferenza delle Associazioni e Società della regione almeno una volta l'anno. La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno quindici giorni a mezzo posta elettronica o con altro mezzo, con l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno.
3. Il Presidente del Consiglio Regionale rappresenta la F.P.I., ai soli fini sportivi, nel territorio di competenza e svolge le funzioni previste dall'art. 34 dello Statuto. In caso di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente ovvero della maggioranza dei componenti il Consiglio, si applicano per analogia le disposizioni previste per il Presidente ed il Consiglio Federale dall'art. 25 dello Statuto.
4. Presso i Comitati Regionali operano:
 - a) i Rappresentanti Regionali delle categorie Arbitri-Giudici e Tecnici Sportivi, per la parte formativa e per la promozione della categoria;
 - b) il Medico Fiduciario Regionale che coordina ed organizza il servizio sanitario regionale;
 - c) il Consigliere Tecnico che collabora con il Presidente Regionale sulle tematiche di natura tecnica;
 - d) i Delegati Provinciali.

Art. 18 - I Delegati Regionali

1. I Delegati Regionali sono strutture territoriali della Federazione ed agiscono sul territorio di competenza attuando le disposizioni previste dall'art. 35 dello Statuto Federale.
2. Svolgono, in esecuzione degli indirizzi dettati dall'organo nazionale, attività promozionale ai fini della maggiore diffusione del pugilato sul territorio di competenza; curano i rapporti e collaborano con gli organi regionali del C.O.N.I., delle istituzioni scolastiche e degli altri Enti interessati allo sviluppo della pratica sportiva. Svolgono ogni altro compito loro affidato dal Consiglio Federale.
3. Rappresentano la F.P.I. nell'ambito delle strutture regionali del C.O.N.I..
4. Essi durano in carica un quadriennio. Alla fine di ogni anno devono inviare una dettagliata relazione sull'attività svolta al Consiglio Federale, per le opportune valutazioni da parte di quest'ultimo.
5. Presso le Delegazioni Regionali operano:
 - a) i Rappresentanti Regionali delle categorie Arbitri-Giudici e Tecnici Sportivi, per la parte formativa e per la promozione della categoria;
 - b) il Medico Fiduciario Regionale che coordina ed organizza il servizio sanitario regionale;
 - c) il Consigliere Tecnico che collabora con il Delegato Regionale sulle tematiche di natura tecnica.

Art. 19 - I Delegati Provinciali

1. I Delegati Provinciali sono strutture territoriali della Federazione e agiscono sul territorio di competenza attuandone le disposizioni.
2. Svolgono, in esecuzione degli indirizzi dettati dall'organo regionale, attività promozionale ai fini della maggiore diffusione del pugilato sul territorio di competenza; curano i rapporti e collaborano con gli organi provinciali del C.O.N.I., delle istituzioni scolastiche e degli altri enti interessati allo sviluppo della pratica sportiva. Svolgono ogni altro compito loro affidato dal Comitato Regionale.
3. Rappresentano la F.P.I. nell'ambito degli organi provinciali del C.O.N.I..
4. Essi durano in carica un quadriennio. Alla fine di ogni anno devono inviare, per tramite del competente Comitato Regionale, una dettagliata relazione sull'attività svolta al Consiglio Federale, per le opportune valutazioni da parte di quest'ultimo.

CAPO II – LE STRUTTURE

Art. 20 - La Segreteria Generale

1. La Segreteria Generale è retta dal Segretario Generale, dal quale dipende tutto il personale in servizio presso gli Organi centrali e le strutture territoriali della Federazione, così come prevede l'art. 27 dello Statuto Federale.
2. Alla Segreteria Generale è affidata l'esecuzione delle deliberazioni, dei provvedimenti e delle decisioni degli organi federali ed è data limitata discrezionalità in materia di tesseramento per le fattispecie discendenti dal divieto di cui all'art 8 comma 5 dello Statuto Federale.

Art. 21 - I Settori e le Commissioni

1. La F.P.I. si articola nei sei Settori, previsti dall'art. 17 dello Statuto Federale, ai quali sono attribuiti compiti esclusivamente tecnico-organizzativi.
2. A ciascun Settore è preposto un Coordinatore nominato dal Consiglio Federale tra persone tesserate alla F.P.I. e di provata capacità e competenza.
3. Il Consiglio Federale può costituire Commissioni di studio con funzioni consultive sulla base di particolari esigenze.
4. Ogni Settore e Commissione si avvale della collaborazione, con compiti di segretario, di un dipendente della F.P.I. nominato dal Presidente Federale su proposta del Segretario Generale.

Art. 22 - Il Settore PUGILATO OLIMPICO

1. Il Settore PUGILATO OLIMPICO si articola in tre Commissioni:
 - a) Commissione Tecnica per l'attività Nazionale;
 - b) Commissione Tecnica per l'attività Regionale;
 - c) Commissione Tecnica per le squadre Nazionali.
2. Il Comitato Esecutivo del Settore PUGILATO OLIMPICO si compone di:
 - a) Il Coordinatore del Settore;
 - b) I Coordinatori delle tre Commissioni;
 - c) Il Direttore Organizzativo.
3. Il Comitato Esecutivo coordina l'attività delle tre commissioni e formula le proposte definitive al Consiglio Federale.
4. La Commissione Tecnica per l'attività Nazionale (CTN) è composta da:
 - a) un Coordinatore;
 - b) un Vicecoordinatore;
 - c) tre componenti.

Alla CTN è demandato il compito di proporre al Consiglio Federale la definizione del calendario, la localizzazione, le condizioni e le modalità di svolgimento di tutti i campionati e tornei di interesse nazionale e federale curando direttamente gli adempimenti regolamentari ed organizzativi necessari per la loro realizzazione.

Alla CTN è altresì demandato il compito di formulare proposte per la modifica ed il miglioramento del Regolamento del Settore Tecnico Nazionale di PUGILATO OLIMPICO.

5. La Commissione Tecnica per l'attività Regionale (CTR) è composta da:

- a) un Coordinatore;
- b) i quattro Presidenti di Comitato o Delegazione Regionale coordinatori delle Zone, strumenti tecnici organizzativi definiti dal Consiglio Federale per agevolare l'organizzazione delle manifestazioni federali sul territorio, così conformate:
 - ZONA A: composta dalle regioni Piemonte/Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, provincia autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano;
 - ZONA B: composta dalle regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Marche;
 - ZONA C: composta dalle regioni Campania, Abruzzo e Molise, Puglia e Basilicata, Calabria;
 - ZONA D: composta dalle regioni Lazio, Sicilia, Sardegna.

Alla CTR è demandato il compito di formulare proposte per il miglioramento delle attività regionali ed interregionali di iniziativa societaria o dei Comitati e Delegazioni Regionali, curando direttamente le iniziative più idonee, di intesa con le Strutture Territoriali, a favorire l'incremento quantitativo e qualitativo della pratica pugilistica.

6. La Commissione Tecnica per le Squadre Nazionali (CSN) è composta da:

- a) Il Coordinatore;
- b) i Direttori Tecnici delle Squadre Nazionali;
- c) i Tecnici Federali responsabili delle Squadre Nazionali Maschili e Femminili.

Alla CSN è demandata l'attività di selezione dei pugili di interesse nazionale, l'attività delle rappresentative nazionali e della squadra olimpica.

La CSN predispone e trasmette al Comitato Esecutivo del Settore, per l'approvazione del Consiglio Federale:

- a) la proposta entro il mese di novembre dell'anno precedente del calendario e bilancio dell'attività agonistica internazionale dell'anno successivo, unitamente alla pianificazione degli allenamenti di tutte le rappresentative nazionali; nel mese di luglio dell'anno in cui si attua il programma, la CSN produce una relazione tecnico economica sull'attuazione del programma;
- b) la relazione tecnica sul programma di preparazione olimpica per l'anno successivo, unitamente all'elenco dei pugili probabili olimpici, da sottoporre al CONI;
- c) la proposta, relativa all'anno successivo, per il trattamento di rimborso spese ai pugili convocati, per i premi gara, individuali e di squadra, per la conquista di medaglie ai vari tornei internazionali;
- d) L'aggiornamento del Codice Etico delle Squadre Azzurre di pugilato in armonia con le direttive del CIO, del CONI e della federazione internazionale riconosciuta.

Il Direttore Tecnico convoca, tramite il funzionario federale incaricato, i pugili per i raduni

collegiali ed i pugili selezionati per la formazione delle squadre nazionali nelle manifestazioni internazionali.

7. Le riunioni del Comitato Esecutivo (C.E.) e delle tre Commissioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Alle riunioni del C.E. partecipa di diritto il Presidente Federale; alle riunioni delle Commissioni sono invitati il Coordinatore del Settore PUGILATO OLIMPICO ed il Direttore Organizzativo.
Di ogni riunione viene redatto un verbale da trasmettere al Consiglio Federale per l'approvazione.
In caso di divergenze sugli argomenti in discussione, si segnalano a verbale le diverse valutazioni per le opportune decisioni del C.F.
8. Tutti i Componenti del settore sono nominati dal Consiglio Federale e il loro mandato ha durata quadriennale che coincide con il ciclo olimpico.

Art. 23 - Il Settore Pro

1. Il Settore Pro regola, promuove e organizza l'attività Pro e ne tutela gli affiliati e i tesserati.
2. Al Settore Pro è preposto un Coordinatore nominato dal Consiglio Federale e si compone delle seguenti strutture:

- Commissione Nazionale Pro
- Comitato Tecnico Pro

3. La Commissione Nazionale Pro è composta dal Coordinatore del Settore che la presiede e **coordina**, da un Vice Coordinatore Vicario e da un Vice Coordinatore, **nonché** da ulteriori sette componenti, nominati dal Consiglio Federale in rappresentanza: **due** delle Società Organizzatrici Pro, **uno** delle ASD abilitate a organizzare Titoli Italiani Pro, **uno** dei Procuratori di Pugili Pro, **uno** dei Tecnici Sportivi, **due** dei Pugili Pro, **dei quali uno uomo ed una donna**.

E' di competenza della Commissione Pro:

- a) **valutare, proporre e promuovere innanzi al Consiglio Federale**, tutte le iniziative ritenute opportune per il miglioramento tecnico e qualitativo del pugilato Pro;
- b) **esaminare, proporre e promuovere innanzi al Consiglio Federale**, eventuali modifiche e integrazioni del Regolamento Settore Pro;
- c) proporre annualmente al Consiglio federale l'ammontare delle quote federali relative alle affiliazioni delle società pro, al tesseramento dei **Pugili Pro** e dei procuratori;
- d) curare le statistiche e il record dei pugili Pro tesserati con la FPI;
- e) individuare i criteri utili alla redazione delle classifiche di merito delle Società Organizzatrici Pro e **proporre** al Consiglio federale l'assegnazione dei contributi ad esse connessi;
- f) **al fine di meglio programmare e realizzare quanto stabilito, la Commissione Nazionale Pro prende atto del budget annualmente assegnato dal Consiglio Federale**.

4. Il Comitato Tecnico Pro, **quale struttura esecutiva del Settore Pro, opera di concerto con la Commissione Nazionale Pro** ed è composto da un Coordinatore, un Vicecoordinatore e da tre componenti nominati dal Consiglio Federale. Alle riunioni dello stesso **può partecipare** il Coordinatore del Settore Pro.

È di competenza del Comitato Tecnico Pro:

- a) esprimere il nulla osta tecnico sui combattimenti tra Pugili italiani e tra Pugili italiani e stranieri, nonché tra Pugili stranieri che debbano combattere in Italia;
- b) decidere sui passaggi di serie e di categoria di peso;
- c) decidere sui passaggi dei Pugili dal Settore Olimpico a quello Pro;

- d) redigere le classifiche dei Pugili Pro;
- e) nominare, in base ai criteri stabiliti nelle classifiche, gli sfidanti, i cosfidanti e i supplenti per i Titoli Italiani;
- f) attuare tutto quanto demandato dal Consiglio Federale e dalla Commissione Nazionale Pro.

Il Comitato Tecnico Pro è convocato mensilmente, oppure quando il suo Coordinatore o il Coordinatore della C.N.P. ne ravvisino la necessità, a mezzo posta elettronica o con altro mezzo con un preavviso di almeno tre giorni. Di ogni riunione viene redatto un verbale da trasmettere alla Commissione Nazionale Pro per le eventuali osservazioni.

Art. 24 - Il Settore Arbitri-Giudici (S.A.G.)

1. Il Settore Arbitri-Giudici regola, promuove ed organizza l'attività degli Arbitri-Giudici.
2. Il Comitato Esecutivo del Settore è composto dal Coordinatore e da quattro componenti, di cui:
 - a. il Coordinatore unitamente ad altri due componenti vengono nominati dal Consiglio Federale;
 - b. due eletti direttamente dai Delegati Regionali della categoria, riuniti in Assemblea Nazionale, rispettivamente uno in quota Settore Pro ed uno in quota Settore Pugilato Olimpico.
3. L'elezione dei due componenti avviene a maggioranza semplice nell'Assemblea Nazionale dei delegati regionali degli Arbitri Giudici, eletti nelle Assemblee Regionali di categoria, i quali devono essere, al momento dell'assunzione dell'incarico, in possesso dei requisiti previsti nel regolamento di settore. L'Assemblea, anche con sistema di voto in forma elettronica a distanza, dovrà tenersi entro i novanta giorni successivi alla data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva quadriennale. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Federale almeno 60 giorni prima della data del suo svolgimento e convocata dal Presidente Federale, a mezzo Posta Elettronica Certificata o con altro mezzo, con almeno 30 giorni di preavviso. Il quorum costitutivo dell'Assemblea, in prima convocazione, è dato dalla presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. Il Comitato Esecutivo elegge tra i propri componenti il Vice-Coordinatore.
5. I delegati regionali sono eletti nella misura di uno ogni cinque o frazione di cinque Arbitri- Giudici tesserati per l'anno in corso aventi diritto all'elettorato attivo e passivo e rimangono in carica per il Quadriennio Olimpico. Per la partecipazione alle assemblee regionali di categoria ogni Arbitro-Giudice può rappresentare per delega un solo altro Arbitro-Giudice. Non sono consentite deleghe per partecipare all'Assemblea Nazionale dei delegati regionali.
6. Avverso la validità dell'Assemblea Nazionale dei delegati regionali degli Arbitri-Giudici è ammesso ricorso al Tribunale Federale entro sette giorni dalla data di svolgimento. Il Tribunale si pronuncia entro sette giorni dal ricevimento del ricorso.
7. Il Comitato Esecutivo:
 - a) formula al Consiglio Federale le proposte per l'aggiornamento delle norme regolamentari riguardanti la categoria;
 - b) vigila sul funzionamento tecnico della categoria e propone iniziative tendenti al suo miglioramento;
 - c) promuove, d'intesa con i Comitati e Delegazioni Regionali e con i Rappresentanti Regionali, l'effettuazione dei Corsi di formazione per Aspiranti Arbitri-Giudici;
 - d) provvede alla designazione dei servizi a carattere nazionale ed internazionale;
 - e) formula al Consiglio Federale le proposte di promozione e di iscrizione alle liste internazionali, nonché di eventuale revisione delle liste stesse;
 - f) propone al Consiglio Federale la nomina di un Commissario Straordinario presso i Gruppi Arbitri-Giudici in caso di gravi violazioni all'ordinamento sportivo oppure per gravicarenze di funzionamento;
 - g) aggiorna e perfeziona gli Arbitri-Giudici nell'ambito dei Tornei e Campionati Nazionali stabiliti dal calendario dell'attività agonistica federale;

- h) valuta e controlla le prestazioni tecniche degli Arbitri-Giudici nei Tornei e Campionati Nazionali e Regionali.
 - i) propone al Consiglio Federale il conferimento del titolo di "Benemerito" o del titolo di "Onorario" agli Arbitri e Giudici che ne fanno richiesta ed in possesso dei requisiti;
 - l) nomina i docenti per i Corsi di formazione e Aggiornamento sia a livello regionale che nazionale nonché le Commissioni Esaminatrici;
 - m) elabora il piano formativo per il conseguimento della qualifica di Aspirante Arbitro- Giudice, la sua durata, le prove di esame e le modalità di accesso;
 - n) propone al Consiglio Federale, anche a seguito di motivata relazione del Rappresentante Regionale G.A.G., il non rinnovo del tesseramento agli Arbitri-Giudici per il ripetersi di prestazioni tecniche scadenti.
 - o) deve tassativamente inviare una relazione trimestrale al Consiglio federale in ordine alla sua attività ed ai compiti assegnatigli.
8. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Coordinatore trimestralmente o quando ne ravvisi la necessità, con un preavviso di almeno sette giorni, a mezzo posta elettronica o con altro mezzo. Il Comitato Esecutivo può essere convocato anche se richiesto dalla maggioranza dei componenti. Nella convocazione deve essere precisata la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno. Le decisioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza. In caso di parità decide il voto di chi lo presiede. La riunione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto. Di ogni riunione viene redatto un verbale da trasmettere alla Segreteria Generale.
9. Il Consiglio Federale può nominare un Commissario Straordinario in caso di gravi violazioni oppure per gravi carenze di funzionamento, nonché per il mancato invio della relazione trimestrale.
10. Ove dovessero venire meno i componenti del Comitato Esecutivo, in numero tale da non comportare la decadenza dello stesso, si procede alla sua integrazione come previsto dall'art. 50 dello Statuto. Altrimenti trova applicazione il comma 2 lett. d) dell'art. 21 dello Statuto.

Art. 25 – Il Gruppo Regionale Arbitri-Giudici (G.A.G.)

1. Presso ogni Comitato o Delegazione Regionale è costituito il Gruppo Regionale Arbitri-Giudici (G.A.G.) composto dai tesserati alla categoria e dagli Arbitri-Giudici Benemeriti e Onorari. Il Gruppo, nelle persone del Rappresentante e del Vice Rappresentante, adempie a tutti i compiti previsti dal Regolamento di Settore.

Art. 26 - Il Settore Tecnici Sportivi

1. Il Settore Tecnici Sportivi regola, promuove ed organizza l'attività della Categoria Tecnici Sportivi della FPI.
2. Il Comitato Esecutivo del Settore Tecnici Sportivi, il cui Coordinatore è il Consigliere Federale eletto in rappresentanza della categoria dei Tecnici Sportivi, è composto di quattro componenti dei quali due nominati dal Consiglio Federale e due eletti dai delegati regionali di categoria riuniti in Assemblea Nazionale.
3. L'elezione dei due componenti avviene a maggioranza semplice in sede di Assemblea Nazionale dei delegati dei Tecnici Sportivi eletti nelle Assemblee Regionali di categoria. L'Assemblea dovrà tenersi entro novanta giorni successivi alla data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva quadriennale. L'Assemblea, **anche con sistema di voto in forma elettronica a distanza**, è indetta dal Consiglio Federale almeno 60 giorni prima della data del suo svolgimento e convocata dal Presidente Federale a mezzo Posta Elettronica Certificata o con altro mezzo, con almeno 30 giorni di preavviso. Il quorum costitutivo dell'Assemblea, in prima convocazione, è dato dalla presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente

costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

4. I delegati regionali dei Tecnici Sportivi sono eletti secondo quanto disposto dall'art.18 dello Statuto e rimangono in carica per il quadriennio olimpico. Non sono consentite deleghe tra i delegati dei tecnici Sportivi eletti nelle Assemblee Regionali di categoria per partecipare alla propria Assemblea Nazionale di categoria.
5. Avverso la validità dell'Assemblea Nazionale dei delegati regionali dei Tecnici Sportivi è ammesso ricorso al Tribunale Federale entro sette giorni dalla data di svolgimento. Il Tribunale si pronuncia entro sette giorni dal ricevimento del ricorso.
6. Il Comitato Esecutivo:
 - a) vigila sul funzionamento tecnico della categoria e formula le eventuali opportune proposte per il suo miglioramento;
 - b) predispone i programmi per i Corsi di Formazione a carattere nazionale e regionale riconosciuti dalla sessione didattica della Scuola dello Sport del C.O.N.I.;
 - c) collabora con le Scuole Regionali dello Sport del CONI in riferimento allo SNaQ (Sistema Nazionale di Qualifica di Tecnici Sportivi) per l'insegnamento della metodologia generale dell'allenamento;
 - d) coordina tecnicamente i Corsi per Tecnico Sportivo, Aspirante Tecnico Sportivo e Maestro e ne propaga l'effettuazione;
 - e) coordina le proposte della categoria da sottoporre al Consiglio Federale;
 - f) vigila sulla nomina dei docenti indicati dai Comitati e/o Delegazioni Regionali, nel rispetto della graduatoria meritocratica dei formatori, per lo svolgimento dei Corsi per il conseguimento delle qualifiche tecniche di Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili e di Tecnici di Pugilato 1° livello;
 - g) nomina i docenti ai Corsi Nazionali di livello superiore;
 - h) nomina la Commissione d'esame dei corsi per il conseguimento delle qualifiche tecniche a livello nazionale.
7. Il Comitato Esecutivo è convocato dal coordinatore, trimestralmente o quando ne ravvisi la necessità, con un preavviso di almeno sette giorni, a mezzo posta elettronica o con altro mezzo. Il Comitato Esecutivo può essere convocato anche se richiesto dalla maggioranza dei componenti. Nella convocazione deve essere precisata la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno della stessa. Le decisioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto di chi lo presiede. La riunione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto. Di ogni riunione viene redatto un verbale da trasmettere al Consiglio Federale per l'approvazione.
8. Ove dovessero venire meno i componenti del Comitato Esecutivo, in numero tale da non comportare la decadenza dello stesso, si procede alla sua integrazione come previsto dall'art. 50 dello Statuto. Altrimenti trova applicazione il comma 2 lett. d) dell'art. 21 dello Statuto. Nel caso d'impedimento temporaneo del Coordinatore, le funzioni sono svolte dal componente più anziano d'età tra quelli nominati.

Art. 27 – Il Gruppo Regionale Tecnici Sportivi (G.R.T.)

1. Presso ogni Comitato o Delegazione Regionale è costituito il Gruppo Regionale Tecnici Sportivi (G.R.T.) composto dai tesserati alla categoria. Il Gruppo, nella persona del Rappresentante adempie a tutti i compiti previsti dal Regolamento di Settore.

Art. 28 - Il Settore Sanitario

1. Il Settore Sanitario regola, organizza e promuove l'assistenza medico-sportiva dei pugili, la ricerca scientifica e l'aggiornamento professionale dei medici aderenti alla F.P.I., così come stabilito dal Regolamento del settore Sanitario.
2. Il Settore Sanitario è costituito da:
 - a) Coordinatore;
 - b) Medico Federale;
 - c) Commissione Medica Federale;
 - d) Sezione Studi e Ricerche;
 - f) Medici Fiduciari Regionali.

Art. 29 - Il Settore Giovanile

1. Il Settore Giovanile disciplina, coordina ed organizza l'attività giovanile non agonistica, con finalità tecniche, didattiche e sociali, per la pratica ludico-sportiva del Pugilato, sia a carattere Nazionale che Regionale.
2. L'attività giovanile è rivolta ai giovani di età compresa tra i cinque e i tredici anni, tesserati con le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche affiliate.
3. Il Settore Giovanile è costituito da un coordinatore e quattro componenti nominati dal Consiglio Federale.
4. Il Settore Giovanile formula proposte al Consiglio Federale per il miglioramento e per l'ampliamento della base dei praticanti e predispone i programmi di attività e di aggiornamento tecnico.
5. Le riunioni del Settore sono convocate dal Coordinatore, semestralmente o quando lo ritenga necessario, con preavviso di almeno sette giorni, a mezzo posta elettronica o altrove. Nella convocazione deve essere precisata la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno della stessa. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto di chi la presiede. La riunione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto. Di ogni riunione viene redatto un verbale da trasmettere al Consiglio Federale per l'approvazione.

Art. 30 - Il Settore Amatoriale

1. Il Settore Amatoriale disciplina le attività motorie propedeutiche alla pratica del pugilato. Il pugilato amatoriale è rivolto ai tesserati che abbiano compiuto tredici anni di età e che svolgono solo attività non agonistica nelle forme e con le modalità stabilite da apposito regolamento.
2. Il Settore Amatoriale è costituito da un coordinatore e quattro componenti nominati dal Consiglio Federale.
3. Il Settore formula proposte al Consiglio Federale per il miglioramento e per l'ampliamento della base dei praticanti e predispone i programmi di attività e di aggiornamento tecnico.
4. Le riunioni del Settore sono convocate dal Coordinatore, semestralmente o quando lo ritenga

necessario, con preavviso di almeno sette giorni, a mezzo posta elettronica o con altro mezzo. Nella convocazione deve essere precisata la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno della stessa. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto di chi la presiede. La riunione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto. Di ogni riunione viene redatto un verbale da trasmettere al Consiglio Federale per l'approvazione.

Art. 31 - Il Settore Marketing e Comunicazione

1. Il Settore Marketing e Comunicazione promuove e cura i rapporti con partner istituzionali ed economici al fine di realizzare accordi di sponsorizzazione per la FPI, le manifestazioni federali e per le Squadre Nazionali. Cura gli strumenti di comunicazione e si occupa della raccolta pubblicitaria e degli accordi di partnership e sponsorship. Promuove e cura i rapporti con la stampa e con i media radiotelevisivi e web per incrementare la diffusione e la visibilità del pugilato.
2. Il Settore è costituito da un Coordinatore e da almeno due esperti di comprovata esperienza nel campo delle partnership, sponsorship e advertising, nominati dal Consiglio Federale.
3. Al Settore è demandata, in particolare, la regolamentazione dell'attività delle Squadre Nazionali relativamente alla promozione dell'immagine, della pubblicità e degli aspetti socio culturali connessi. I diritti di immagine spettano esclusivamente alla FPI.
4. Le riunioni del Settore sono convocate dal coordinatore, semestralmente o quando lo ritenga necessario, con preavviso di almeno sette giorni, a mezzo posta elettronica, o altro mezzo. Nella convocazione deve essere precisata la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno della stessa.
5. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto di chi la presiede. La riunione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto. Di ogni riunione viene redatto un verbale da trasmettere al Consiglio Federale per l'approvazione.

Art. 32 - La Conferenza Nazionale dei Presidenti

1. La Conferenza Nazionale dei Presidenti e Delegati Regionali, nonché dei Delegati Provinciali di Trento e Bolzano, prevista dall'art. 16 c. 5 dello Statuto, è convocata dal Presidente Federale a mezzo posta elettronica o altro mezzo, con preavviso di almeno sette giorni, con l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno della stessa.
2. La Conferenza Nazionale ha funzione consultiva del Consiglio Federale in materia di progetti e programmi relativi all'organizzazione e alle attività federali secondo quanto disposto dall'art. 29 c. 1 dello Statuto.
3. I pareri della Conferenza Nazionale sono formalizzati in appositi verbali redatti dal Segretario Generale presente ai lavori della Consulta e firmati anche dal Presidente Federale. Detti verbali sono trasmessi a cura della Segreteria Generale ai componenti del Consiglio Federale. Alle riunioni, presiedute dal Presidente Federale, possono partecipare, senza diritto di voto, i Coordinatori dei Settori ed i Presidenti delle Commissioni.
4. Il Consiglio Federale provvederà annualmente a stabilire la data delle riunioni, che dovranno essere almeno due l'anno.

Art. 33 - Commissione Federale Atleti

1. E' istituita, con carattere permanente, la Commissione Federale Atleti, composta e disciplinata da apposito Regolamento da redigersi in conformità con il Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI.

Art. 34 - I Dirigenti Federali

1. Sono Dirigenti Federali coloro che ricoprono cariche elettive e di nomina quali componenti degli Organi centrali, delle strutture territoriali e degli Organi di Giustizia federali.
2. I Dirigenti Federali sono responsabili della rettitudine sportiva e morale della loro condotta e della riservatezza degli atti del proprio ufficio.
3. La mancanza iniziale accertata dopo le elezioni o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 48 dello Statuto comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 35 – I Commissari Straordinari

1. Il Consiglio Federale, in caso di accertate gravi responsabilità di gestione o gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero di constatata impossibilità di funzionamento, provvede allo scioglimento dei Comitati Regionali ed alla nomina di Commissari Straordinari per garantirne il corretto esercizio delle funzioni.
2. Nel caso di commissariamento, il Commissario Straordinario provvede entro 60 giorni dalla nomina alla indizione dell'Assemblea Elettiva per la ricostituzione del Comitato Regionale da tenersi nei 30 giorni successivi.

Art. 36- Durata delle cariche

1. Le cariche elettive e di nomina hanno la durata di un quadriennio olimpico.
2. Le cariche e le nomine degli Organi di Giustizia hanno durata quadriennale e il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno nominati.

Titolo II – GLI AFFILIATI ED I TESSERATI

CAPO I – GLI AFFILIATI

Art. 37 - Definizione

1. Ai fini del presente Regolamento Organico e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito della F.P.I., con il termine Affiliato si indicano le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche che svolgono attività pugilistica, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio federale.
2. Gli Affiliati sono rappresentati, nell'ambito federale, dal proprio Presidente o dal Dirigente Societario espressamente delegato dal Presidente.

Art. 38 - Denominazione Sociale

1. Le denominazioni sociali risultanti dall'atto di affiliazione sono tutelate dalla F.P.I. secondo i principi della priorità.
2. Il mutamento della denominazione sociale, che per gli Affiliati aventi forma di Società di capitale richiede il rispetto delle procedure dettate dal Codice Civile, può essere autorizzato dalla Presidenza della F.P.I. su istanza dell'Affiliato, da inoltrare improrogabilmente entro i termini prescritti per il rinnovo dell'affiliazione. All'istanza vanno allegati, in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento della denominazione. La variazione di denominazione sociale deve essere comunicata per le opportune variazioni da apportare al **Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche**.
3. L'autorizzazione per abbinare alla denominazione sociale altre espressioni o indicazioni a carattere propagandistico o pubblicitario può essere richiesta alla Presidenza della F.P.I. durante l'intera annata sportiva.

Art. 39 - Sede Legale e sede dell'Attività Sportiva

1. La sede legale è quella indicata al momento dell'affiliazione. Ogni variazione di sede deve essere tempestivamente comunicata alla F.P.I.
2. La sede normale di svolgimento dell'attività sportiva è la palestra dichiarata disponibile all'atto dell'affiliazione ed avente i seguenti requisiti:
 - a) idonei servizi igienico-sanitari e spogliatoi;
 - b) locale palestra di dimensioni adeguate all'installazione di un ring e di attrezzature per lo svolgimento dell'attività.
3. In caso di inagibilità temporanea della palestra, i Comitati o Delegazioni Regionali possono autorizzare l'affiliato, per un periodo non superiore a sei mesi, a svolgere l'attività in palestre di altra società regolarmente affiliata previo formale assenso di quest'ultima. Nel caso che più affiliati utilizzino una stessa palestra di proprietà pubblica i Comitati o Delegazioni Regionali sono tenuti a vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte dei singoli affiliati delle regole e degli orari determinati dall'Ente pubblico.
4. E' consentita la facoltà ad una Associazione/Società Sportiva Dilettantistica che svolga attività agonistica, amatoriale e giovanile, regolarmente affiliata alla F.P.I., di aprire una o più succursali nel numero massimo stabilito da apposita circolare. All'interno di tali succursali, che dovranno possedere i requisiti di cui al precedente comma 2, dovrà operare, con regolare atto di impegno, un Tecnico Sportivo o Istruttore Amatoriale abilitato e regolarmente tesserato.

Art. 40 - Requisiti - modalità - adempimenti

1. Al fine di ottenere l'affiliazione alla Federazione Pugilistica Italiana per svolgere solo attività dilettantistica deve essere presentata dal richiedente domanda redatta su apposito modulo, con indicazione della posta elettronica certificata per le comunicazioni istituzionali, sottoscritto dal competente Comitato Regionale, ovvero con firma autenticata dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti:
 - a) atto costitutivo e Statuto sociale;
 - b) elenco nominativo dei Componenti il direttivo societario;
 - c) dichiarazione di disponibilità di una palestra idonea ed avente i prescritti requisiti di agibilità e di specifica destinazione d'uso;
 - d) dichiarazione di impegno con un Tecnico Sportivo abilitato, regolarmente tesserato;
 - e) nomina di un Direttore Sportivo;
 - f) dichiarazione dei singoli Componenti del Consiglio Direttivo di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 dello Statuto.
2. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata alla F.P.I. per il tramite del Comitato o Delegazione Regionale competente che esprime sulla stessa il proprio parere, dopo aver accertato l'idoneità dell'impianto per la pratica pugilistica.
3. La F.P.I. comunica alla Associazione e/o Società Sportiva l'accoglimento della domanda di affiliazione da parte del Consiglio Federale. L'affiliazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Federale.
4. Le Società organizzatrici di manifestazioni pugilistiche Pro ("Società Organizzatrici"), sono costituite sotto forma di Società Sportive Dilettantistiche a Responsabilità Limitata secondo le disposizioni vigenti. Per l'affiliazione delle Società Organizzatrici, il Presidente o persona da lui indicata facente parte del Consiglio di Amministrazione ed avente delega a rappresentare la Società stessa, dovrà sostenere un esame davanti ad apposita Commissione, al fine di accertare l'adeguata conoscenza delle normative riguardanti il pugilato Pro, con particolare riguardo alla tutela sanitaria dei pugili. La Segreteria Generale d'intesa con la Commissione d'esame stabilisce la data ed il luogo di svolgimento della suddetta prova al termine della quale verrà redatto apposito verbale da sottoporre a ratifica del Consiglio Federale.
6. L'affiliazione della Associazione Società e/o Sportiva Dilettantistica deve essere rinnovata ogni anno, con la presentazione della documentazione di cui al precedente comma 1, ad esclusione del punto a).
7. Tutte le Associazioni e/o Società Sportive Dilettantistiche possono presentare domanda di prima affiliazione per la stagione sportiva in corso, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
8. Il rinnovo dell'affiliazione per la stagione sportiva in corso è fissato al 31 marzo di ogni anno. Le Associazioni e/o Società Sportive Dilettantistiche che procederanno al rinnovo oltre tale termine saranno tenute al versamento di una quota pari al doppio di quella annualmente stabilita dal Consiglio Federale ed inoltre gli atleti saranno automaticamente svincolati.

Le Società Organizzatrici presentano domanda di rinnovo dell'affiliazione per la stagione sportiva in corso dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno.

9. Ogni variazione delle condizioni di cui al comma 1) del presente articolo, deve essere comunicata al Comitato o Delegazione Regionale della F.P.I., per la dovuta approvazione, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento. Successivamente la documentazione dovrà essere trasmessa alla sede centrale.
10. Gli statuti delle Associazioni e/o Società Sportive Dilettantistiche devono dichiarare nel proprio Statuto di accettare espressamente le norme della Federazione e del CONI e devono essere, altresì, costituite ai sensi D.Lgs n.36/2021 (e successive modificazioni ed integrazioni) e delle vigenti norme civilistiche e sportive.
11. I gruppi sportivi delle FF.AA., Forze di Polizia e degli altri Corpi dello Stato, in attuazione della legge 31 marzo 2000 n. 78 e dell'art. 29 dello Statuto del C.O.N.I., possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi e le disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
- 12.

Art. 41 - Doveri degli affiliati

1. Gli Affiliati sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 dello Statuto e ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva con l'osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali, in conformità al tipo di rapporto instaurato con il tesseramento.
2. L'inosservanza da parte degli Affiliati, nei confronti dei tesserati, degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari o dal rapporto di collaborazione, comporta la denuncia agli Organi di Giustizia Sportiva competenti, per i relativi procedimenti disciplinari.
3. Gli affiliati accettano la Giustizia Sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'art. 2 della legge 17/10/2003 nr. 280. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia Sportiva.

Art. 42 – Fusioni e incorporazioni

1. Le domande di fusione o incorporazione tra due o più affiliati, devono essere inoltrate alla F.P.I. Alle domande devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle Assemblee degli affiliati che hanno deliberato la fusione o l'incorporazione nonché, in caso di fusione, l'atto costitutivo e lo Statuto della Società sorta dalla fusione.
2. Il Consiglio Federale delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere del Comitato Regionale competente per territorio.
3. Alla Associazione/Società Sportiva Dilettantistica incorporante vengono riconosciuti i diritti acquisiti, senza sommare eventuali diritti di Società incorporate.
4. Le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche sorte dalle fusioni, rilevano tutte le attività e passività degli Affiliati originari nei confronti della F.P.I., dei tesserati, dei dipendenti e di altre società, acquisendo i diritti della Associazione/Società Sportiva Dilettantistica più anziana d'affiliazione.

5. Sono consentite le fusioni o le incorporazioni tra gli Affiliati che hanno la sede dell'attività sportiva nella stessa provincia o in Comuni confinanti, anche di provincia diversa e che non abbiano posizioni debitorie nei confronti della F.P.I..
6. Per l'affiliazione della nuova società sorta dalla fusione, a meno che l'atto avvenga in concomitanza con il rinnovo dell'affiliazione annuale, non sono dovute tasse aggiuntive.
7. I pugili delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche interessate dalla fusione o dalla incorporazione saranno automaticamente ritenuti tesserati per la nuova Associazione/Società Sportiva Dilettantistica sorta dalla fusione o per la Associazione e/o Società incorporante per il periodo residuo sino alla scadenza del vincolo in corso.
8. La variazione di denominazione sociale deve essere comunicata alla FPI e per le opportune variazioni da apportare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art. 43 - Decadenza e revoca dell'affiliazione

1. Gli affiliati cessano di appartenere alla F.P.I. nei casi previsti dall'art. 7 dello Statuto.
2. L'affiliazione è revocata in tutti i casi in cui vengono meno i requisiti previsti per ottenere l'affiliazione.
3. La decadenza e la revoca dell'affiliazione sono deliberate dal Consiglio Federale.
4. In caso di revoca o diniego dell'affiliazione si applica l'art. 3 c. 6 dello Statuto federale.

Capo II - I TESSERATI

Art. 44 – Categorie

1. Sono tesserati della F.P.I. le persone fisiche appartenenti alle categorie elencate all'art. 8 dello Statuto.
2. Sono equiparati ai tesserati i titolari di incarichi federali che, pur svolgendo attività retribuita a favore della F.P.I. o di organi operanti nel suo ambito, sono incaricati di funzioni proprie dei dirigenti federali ai cui obblighi devono uniformarsi. Detti incaricati non possono svolgere attività di qualsiasi tipo presso Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche affiliate alla F.P.I..
3. Possono presentare domanda di primo tesseramento e di rinnovo, per la stagione sportiva in corso, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, i soggetti di cui ai precedenti commi. Nel caso di rinnovo valgono le modalità indicate nei regolamenti di settore e nelle apposite circolari di affiliazione e tesseramento. Ai fini disciplinari e di giustizia sportiva, il rinnovo del tesseramento, a prescindere da quando effettuato nel corso dell'anno, avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno di rinnovo, in continuità con il precedente tesseramento annuale. Fanno eccezione i pugili Pro detentori di un titolo italiano che sono obbligati a provvedere al tesseramento entro la data del 31 marzo di ogni anno, pena la decadenza del titolo, nonché quei tecnici titolari di una palestra di pugilato che dovranno obbligatoriamente tesserarsi contestualmente all'affiliazione dell'Associazione o Società presso la quale prestano la loro opera.

Art. 45 - Tesseramento dei Dirigenti Federali

1. Il tesseramento dei Dirigenti Federali, indicati al precedente art. 34, avviene, di norma, all'inizio di ogni stagione sportiva.
2. I Dirigenti Federali provvedono a trasmettere l'apposita domanda alla Segreteria del Comitato o Delegazione Regionale di competenza.

Art. 46 - Tesseramento dei Dirigenti e dei Soci degli Affiliati

1. Il tesseramento dei Dirigenti e dei Soci degli affiliati avviene all'atto dell'affiliazione o rinnovo della Associazione/Società Sportiva Dilettantistica di appartenenza. A tal fine, le Associazioni e/o Società sono tenute a comunicare ai Comitati o Delegazioni Regionali i nominativi dei Dirigenti e dei Soci, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione va comunicata, per iscritto con allegata copia conforme del verbale dell'Assemblea, entro quindici giorni dal suo verificarsi, ai Comitati e/o Delegazioni Regionali.

Art. 47 - Tesseramento dei Tecnici Sportivi

1. Gli iscritti nell'elenco ufficiale del Settore Tecnici Sportivi debbono richiedere il tesseramento per la Associazione/Società Sportiva Dilettantistica per la quale intendono prestare la propria attività.
2. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è richiesto, indipendentemente dalla durata degli eventuali accordi di collaborazione.
3. Nel corso della stessa stagione sportiva, i Tecnici Sportivi non possono tesserarsi e svolgere attività per più di una Associazione/Società Sportiva Dilettantistica. Il Presidente o Delegato Regionale per comprovate situazioni di difficoltà di altra Associazione/Società Sportiva Dilettantistica, non alla prima affiliazione, può concedere l'autorizzazione a sottoscrivere un secondo Atto di Impegno che ha valore per una sola stagione sportiva federale e non è rinnovabile. Di tale autorizzazione deve essere data formale comunicazione al Comitato Esecutivo dei Tecnici Sportivi.
4. Il mancato rinnovo del tesseramento per due anni consecutivi comporta l'esclusione dagli elenchi. Per la riammissione l'escluso dovrà sostenere un esame, le cui modalità sono previste dal

Regolamento di Settore.

5. I Tecnici Federali devono richiedere il tesseramento direttamente alla Segreteria Generale.

Art. 48 – Tesseramento degli Atleti

1. Gli Atleti PUGILATO OLIMPICO, PRO, Amatori e Giovanili sono tesserati per la F.P.I. su richiesta sottoscritta ed inoltrata dalla Associazione/Società Sportiva Dilettantistica per la quale intendono svolgere attività secondo le circolari federali.
2. E' Atleta PUGILATO OLIMPICO e Pro l'atleta che partecipa a pubbliche gare per puro spirito agonistico e non a scopo di lucro.
3. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli predisposti dalla F.P.I., pubblicati sul sito web federale, debitamente sottoscritta dal pugile e, nel caso di minori, da chi esercita la responsabilità genitoriale, nonché dal legale rappresentante della Associazione/Società Sportiva Dilettantistica.
4. La decorrenza del tesseramento, stabilita dalla data di compilazione della modulistica e dell'effettivo pagamento della quota, viene caricata sul portale informatico del tesseramento e riportata sul libretto elettronico F.P.I., contenente i dati anagrafici, tecnico-agonistici, medico-sanitari.
5. Non è consentito il tesseramento per più Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche. In caso di più richieste di tesseramento è considerata valida quella registrata prima sul portale informatico FPI.
6. Gli Atleti che svolgono attività agonistica PUGILATO OLIMPICO sono suddivisi nelle seguenti qualifiche:
 - a) **Schoolboy-girl - Under 15:** che hanno compiuto il 13° anno d'età o compiano il 14° nell'anno cui il tesseramento si riferisce.
 - b) **Junior - Under 17:** gli atleti uomini e donne che compiono il 15° o il 16° anno d'età, nell'anno a cui il tesseramento si riferisce.
 - c) **Youth - Under 19:** gli atleti uomini e donne che compiono il 17° o il 18° anno d'età nell'anno a cui il tesseramento si riferisce.
 - d) **Elite:** gli atleti uomini e donne di età compresa tra i 19 anni e i 40 da compiere nell'anno a cui il tesseramento si riferisce.
7. Sono qualificati Atleti Pro coloro che svolgono attività pugilistica in forma dilettantistica regolata dal Settore Pro ed in possesso di idonei requisiti tecnici accertati dalla FPI. Gli Atleti Pro si suddividono in:
 - a. Pro 1^a serie;
 - b. Pro 2^a serie;
 - c. Pro 3^a serie.

Gli Atleti Pro sono tesserati per la F.P.I. su richiesta sottoscritta dall'interessato o inoltrata dalla Associazione/Società Sportiva Dilettantistica, per la quale intendono svolgere attività, con le seguenti modalità:

- a) La richiesta di tesseramento è redatta su moduli predisposti dalla F.P.I., pubblicati sul sito web federale, debitamente sottoscritta dal pugile nonché dal legale rappresentante della Associazione/Società Sportiva Dilettantistica.
- b) La decorrenza del tesseramento, stabilita dalla data di compilazione della modulistica e dell'effettivo pagamento della quota, viene caricata sul portale informatico del tesseramento e riportata sul libretto elettronico F.P.I., contenente i dati anagrafici, tecnico-agonistici, medico-sanitari.
- c) Non è consentito il tesseramento per più Associazioni o Società. In caso di più richieste di

tesseramento è considerata valida quella pervenuta prima al competente settore.

- d) Ricevuta del pagamento della tassa di tesseramento, comprensiva della quota di premio assicurativo stabilita dalla FPI.
- e) Attestazione di idoneità sanitaria di pugilato Pro, secondo le normative vigenti e le disposizioni federali.
- f) Eventuale incarico di collaborazione tra l'Atleta Pro ed eventuale ASD/SSD ovvero con un Procuratore Sportivo regolarmente tesserato alla FPI e conforme al modello stabilito dalla FPI.

Art. 49 - Tesseramento degli Arbitri-Giudici

1. Gli Arbitri-Giudici appartengono alla categoria degli Ufficiali di Gara.
2. Gli Arbitri-Giudici iscritti negli elenchi del Settore debbono trasmettere il tesseramento annuale al competente Comitato o Delegazione Regionale.
3. Il Rappresentante Regionale Arbitri-Giudici verifica il permanere dei requisiti richiesti dal Regolamento del Settore per il mantenimento della qualifica.
4. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è richiesto.
5. Il mancato rinnovo del tesseramento per un anno, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dagli elenchi.

Art. 50 - Tesseramento dei Commissari di Riunione

1. I Commissari di Riunione sono iscritti nell'apposito Elenco Federale e devono richiedere il tesseramento annuale al competente settore e al Comitato o Delegazione Regionale. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è richiesto.
2. Il mancato rinnovo del tesseramento per 2 anni, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dall'Elenco Federale.
3. Le norme per l'ammissione all'Elenco Federale dei Commissari di Riunione sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 51 - Tesseramento dei Medici e Fisioterapisti

1. Il tesseramento dei Medici e dei Fisioterapisti aderenti alla F.P.I., di norma, avviene all'inizio di ogni stagione sportiva. L'apposita domanda deve essere trasmessa al Comitato o Delegazione Regionale di competenza per il successivo inoltro alla F.P.I..

Art. 51 bis - Tesseramento dei Procuratori degli Atleti PRO

1. I Procuratori degli atleti Pro devono trasmettere il tesseramento annuale direttamente alla Segreteria Generale della FPI secondo le modalità indicate nelle apposite circolari annuali ed ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è richiesto.
2. Il rinnovo del tesseramento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno a pena di risoluzione automatica di tutti gli accordi di collaborazione sportiva in essere stipulati con i Pugili Pro.
3. I Procuratori che per ventiquattro mesi non rinnovano il tesseramento dovranno sostenere nuovo esame davanti alla Commissione nominata dalla FPI.

Art. 52– Cessazione del tesseramento

1. Il tesseramento cessa nei casi di cui all'art. 15 c. 2 dello Statuto federale.

Art. 53 - Diritti e doveri dei tesserati

1. I diritti e i doveri dei tesserati sono disciplinati dagli artt. 9 e 10 dello Statuto. Inoltre, i tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.P.I.
2. I tesserati accettano la Giustizia Sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'art. 2 della legge 17/10/2003 nr. 280. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia Sportiva.
3. Gli atleti dei Settori PUGILATO OLIMPICO, Pro, Amatoriale e Giovanile devono partecipare, salvo impedimenti per motivi di studio, lavoro o salute, alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dagli Affiliati per il loro perfezionamento tecnico e devono attenersi alle prescrizioni dettate.

Art. 54 - Norme generali sui trasferimenti

1. I pugili del Settore PUGILATO OLIMPICO e Pro con il primo tesseramento si vincolano per un periodo di un anno presso la Associazione/Società Sportiva Dilettantistica di appartenenza. Alla scadenza il **vincolo è annuale** tra il pugile PUGILATO OLIMPICO o Pro e la Associazione/ Società Sportiva Dilettantistica.
2. L'accordo di trasferimento di un pugile del Settore PUGILATO OLIMPICO o Pro, in corso di vincolo, è subordinato al nulla-osta della Associazione/Società Sportiva Dilettantistica di appartenenza e deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su apposito modulo predisposto dalla F.P.I. Il trasferimento può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno.
3. Se il pugile è minore di età (PUGILATO OLIMPICO), la richiesta di nulla-osta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.
4. Nel caso di passaggio di un pugile del Settore PUGILATO OLIMPICO o Pro in corso di vincolo da una Associazione/Società Sportiva Dilettantistica ad un'altra, la Associazione/ Società Sportiva Dilettantistica di provenienza ha diritto ad una indennità di formazione da parte della Associazione/Società di destinazione del pugile, se trascorso almeno 1 anno di tesseramento. L'indennità ha lo scopo di compensare la Associazione/Società Sportiva Dilettantistica di provenienza per le spese sostenute e l'attività svolta per la formazione tecnica ed atletica del pugile. L'indennità di formazione percepita da una Associazione/Società deve essere reinvestita per il perseguimento dei fini sportivi.
5. L'indennità di formazione di un pugile del Settore PUGILATO OLIMPICO o Pro viene determinata in base alla qualifica di appartenenza e ai titoli nazionali ed internazionali conseguiti. Gli importi vengono stabiliti dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Tecnica Nazionale o della Commissione Pro e resi noti attraverso apposite tabelle allegate e parte integrante del presente regolamento. L'importo dovrà essere versato alla Associazione/Società di provenienza del pugile all'atto della firma del Nulla Osta di trasferimento mediante qualsiasi forma di versamento tracciabile.
6. Alla determinazione dell'indennità di formazione concorrono solamente i titoli conseguiti dall'atleta PUGILATO OLIMPICO nell'ultimo quadriennio e dall'atleta PRO nell'anno di tesseramento con la Associazione/Società Sportiva Dilettantistica. In presenza di più titoli conseguiti dall'atleta, le indennità non sono cumulabili ma prevale quella di valore economico superiore. In ogni caso, l'avente diritto alla indennità di formazione la deve richiedere entro 10 gg dalla richiesta di svincolo (nulla-osta) oppure vi può rinunciare. Tale rinuncia può avvenire per iscritto o tacitamente attraverso la mancata richiesta della stessa, ma sempre entro e non oltre 10 giorni dalla domanda di svincolo (nulla-osta), trascorso tale periodo dovrà avvenire il trasferimento.
7. In caso di mancato accordo sull'importo dell'indennità di formazione e/o di eventuali controversie tra

le due Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, la decisione spetterà in via definitiva al Consiglio Federale.

8. I Comitati o Delegazioni Regionali possono autorizzare il trasferimento dei pugili del Settore PUGILATO OLIMPICO o Pro, anche senza il parere favorevole della Associazione/Società Sportiva Dilettantistica di appartenenza, nei seguenti casi, sempre previo pagamento dell'indennità ove richiesta:
 - a- inattività agonistica del pugile ovvero mancata partecipazione a competizioni ufficiali per un periodo di almeno sei mesi dal suo tesseramento per cause imputabili alla società;
 - b- trasferimento, documentato, della residenza anagrafica del pugile;
 - c- mancato rinnovo dell'affiliazione della Associazione/Società Sportiva Dilettantistica entro il 31 marzo;
 - d- sospensione della Associazione/Società Sportiva Dilettantistica per un periodo non inferiore a tre mesi, a seguito di provvedimento disciplinare;
 - e- trasferimento dell'atleta per motivi di studio, comprovato da idonea documentazione;
 - f- trasferimento dell'atleta per motivi di lavoro, comprovato da idonea documentazione;
 - g- verificarsi di situazioni di incompatibilità ambientale ostative alla prosecuzione dell'attività sportiva agonistica nella Società di appartenenza.
- 9 Il pugile che rientri nell'originaria residenza entro due anni dal trasferimento si intende reintegrato nei ruoli della Associazione o Società Sportiva Dilettantistica d'origine, salvo mancata affiliazione, decadenza o rinuncia esplicita della stessa. Il tesseramento ha valore esclusivamente per il periodo residuo del vincolo.
- 10 Nel corso della medesima stagione sportiva agonistica federale è consentito un solo trasferimento ad esclusione dei casi, comprovati da idonea documentazione, di cui al precedente comma 8 lettere b), e), f) e g).
11. L'attribuzione, eventuale, di voti plurimi previsti dal comma 4 dell'art.18 dello Statuto spetta alla Associazione o Società Sportiva Dilettantistica per la quale il pugile risultava tesserato alla data del conseguimento del titolo, ovvero il titolo non è trasferibile.
12. All'indomani dei Giochi Olimpici estivi e fino a compimento della stagione sportiva federale, che coincide con l'anno solare, gli eventuali trasferimenti non avranno nessuna efficacia ai fini dell'acquisizione del diritto di voto nelle assemblee come disciplinato dall'art. 18, terzo comma, dello Statuto.

Titolo III – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Art. 55 - Esercizio finanziario e gestione amministrativo-contabile

1. L'esercizio finanziario della F.P.I. ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione amministrativo-contabile della F.P.I. è disciplinata da apposito Regolamento. Il controllo sulla attività amministrativo-contabile dei Comitati o Delegazioni Regionali è demandato al Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La gestione amministrativo-contabile dei Comitati e Delegazioni Regionali è disciplinata dal Regolamento di Contabilità ed Amministrazione federale.

Titolo IV – LE TUTELE

Art. 56 - La giustizia federale

1. Gli Organi di Giustizia federale, previsti dall'articolo 39 dello Statuto, sono di nomina.
2. La giustizia federale è disciplinata per quanto riguarda i procedimenti, le violazioni e le sanzioni, da apposito Regolamento di Giustizia Sportiva.

Art. 57 - Tutela Medico-Sportiva

1. Gli affiliati sono tenuti a far sottoporre gli atleti a visita medica, al fine di farne accertare l'idoneità all'attività sportiva secondo le vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti federali.
2. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento e vanno ripetuti ogni anno, alla scadenza del termine di validità del certificato di idoneità rilasciato in precedenza.
3. Le certificazioni di idoneità sono tenute, in originale, negli atti della Associazione/Società e debitamente aggiornate. Detti certificati saranno conservati per 2 anni, in caso di attività sportiva non agonistica, per 5 anni per l'attività sportiva agonistica.
4. Gli Atleti sono altresì sottoposti alle visite cliniche previste per legge o dalle disposizioni federali.
5. Gli affiliati hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A/R, la Segreteria Generale ed il Comitato o Delegazione Regionale competente, nonché il Settore Sanitario, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro tesserato, al fine della tempestiva revoca del tesseramento.

Art. 58 - Assicurazione contro i rischi

1. La richiesta di tesseramento autorizza la F.P.I. a contrarre un'assicurazione base a favore del tesserato a spese della F.P.I., per un massimale normato o migliorativo.
2. Gli Affiliati ed i Tesserati devono inoltrare le denunce di infortunio alla Compagnia o Ente assicurativo convenzionato con la FPI.

Titolo V – ORDINAMENTO GARE E COMPETIZIONI

Art. 59 - Stagione Sportiva

1. La stagione sportiva federale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 60 - Attività ufficiale

1. Attività ufficiale è quella relativa ai campionati, tornei ed altre manifestazioni nazionali ed internazionali, indetti dalla F.P.I., o internazionali cui la F.P.I. ha ufficialmente aderito, o comunque organizzati sotto l'egida e dietro autorizzazione del competente organo della F.P.I.

Art. 61 - Campionati Italiani

1. Il titolo di Campione d'Italia per i pugili Pro e PUGILATO OLIMPICO viene assegnato dalla F.P.I. con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti Tecnici.
2. Il pugile PUGILATO OLIMPICO, Campione d'Italia, dura in carica per una stagione sportiva.

Art. 62 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte dei competenti organi del C.O.N.I.

Allegato Regolamento Organico – Tabella indennità di Formazione Pugili PUGILATO OLIMPICO

Qualifica pugili Settore Pugilato Olimpico	Valore base indennità
Schoolgirl/ Schoolboy U15	Importo unico € 100,00
Junior M/F U17	Importo unico € 100,00
Youth M/F U19	Importo unico € 100,00
Elite M/F	Importo unico € 200,00
Titoli conseguiti Attività Nazionale e Internazionale	Valore da aggiungere all'indennità base
Campione Italiano Schoolgirl/Schoolboy U15	Incremento di € 100,00
Campione Italiano Junior U17 M/F	Incremento di € 100,00
Campione Italiano Youth U19 M/F	Incremento di € 100,00
Campione Italiano Elite M/F	Incremento di € 600,00
Campione Italiano Universitario Elite M/F	Incremento di € 100,00
Campione Italiano U22 M/F	Incremento di € 500,00
Campione Unione Europea Elite M/F	Incremento di € 800,00
Campione Europeo Elite M/F	Incremento di € 1.000,00
Campione Europeo Junior/Youth U17/U19 M/F	Incremento di € 500,00
Campione Europeo Schoolgirl/Schoolboy U15	Incremento di € 500,00
Campione Mondiale Elite M/F	Incremento di € 2.000,00
Medaglia bronzo Giochi del Mediterraneo Elite M	Incremento di € 800,00
Medaglia argento Giochi del Mediterraneo Elite M	Incremento di € 1.000,00
Medaglia oro Giochi del Mediterraneo Elite M	Incremento di € 1.200,00
Medaglia bronzo Giochi Olimpici Youth U19 M/F	Incremento di € 1.000,00
Medaglia argento Giochi Olimpici Youth U19 M/F	Incremento di € 1.500,00
Medaglia oro Giochi Olimpici Youth U19 M/F	Incremento di € 2.000,00
Medaglia bronzo Giochi Olimpici M/F	Incremento di € 3.000,00
Medaglia argento Giochi Olimpici M/F	Incremento di € 4.000,00
Medaglia oro Giochi Olimpici M/F	Incremento di € 5.000,00

Allegato Regolamento Organico – Tabella indennità di Formazione Pugili PRO

Qualifica pugili	Valore base indennità
Pugili PRO 3 ^a serie	Importo unico € 250,00
Pugili PRO 2 ^a serie	Importo unico € 500,00
Pugili PRO 1 ^a serie	Importo unico € 750,00
Pugili PRO donne	Importo unico € 500,00
Titoli conseguiti Attività Nazionale e Internazionale	Valore da aggiungere all'indennità base
Titolo Italiano	Incremento di € 1.000,00
Titolo Europeo Silver EBU	Incremento di € 3.000,00
Titolo Europeo EBU	Incremento di € 8.000,00
Titolo Internazionale delle sigle riconosciute dalla FPI	Da valutare dal C.F. su proposta Settore PRO
Titolo Mondiale delle sigle riconosciute dalla FPI	Da valutare dal C.F. su proposta Settore PRO